



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO  
DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 25 maggio 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

*ex art. 281-sexies c.p.c.*

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 464/2020 R.G.

tra

M. [REDACTED], nato a Roma il [REDACTED], cod. fisc.: [REDACTED],  
rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED], cod. fisc.: [REDACTED] e dall'Avv.  
[REDACTED], cod. fisc.: [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio  
di quest'ultimo in Roma alla via [REDACTED] - n. [REDACTED], indirizzi PEC:  
[REDACTED] e [REDACTED]

- ATTORE IN RIASSUNZIONE -

e

[REDACTED]  
CASA DI CURA [REDACTED], cod. fisc.: [REDACTED] 3 in persona del suo legale rappresentante *pro-  
tempore*, con sede in Roma alla via [REDACTED], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED]  
[REDACTED] (cod. fisc.: [REDACTED]), Fulvio Zardo (cod. fisc.: ZRDFLV66S05H501N),  
Giobbe Zardo (cod. fisc.: ZRDGBB35B23H501R), Roberta Neri (cod. fisc.:  
NRERRT68D54H901G) ed elettivamente domiciliata in Civitavecchia [REDACTED]  
presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], indirizzi PEC:  
[REDACTED]  
[fulviozardo@ordineavvocatiroma.org](mailto:fulviozardo@ordineavvocatiroma.org),  
[giobbezardo@ordineavvocatiroma.org](mailto:giobbezardo@ordineavvocatiroma.org), [robertaneri@ordineavvocatiroma.org](mailto:robertaneri@ordineavvocatiroma.org).

- CONVENUTA -

OGGETTO: atto di citazione in riassunzione



Con atto di citazione in riassunzione del 27 gennaio 2020 depositato in data 4 febbraio 2020 il M. [REDACTED] citava in riassunzione la [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED] CASA DI CURA [REDACTED]. L'atto di citazione in riassunzione riproduceva i motivi dedotti con comparsa di costituzione formulata dallo stesso attore in riassunzione nella procedura esecutiva immobiliare n. 341/2017 RGE del Tribunale di Civitavecchia nell'ambito della quale con provvedimento del 16 novembre 2019 il Giudice dell'esecuzione aveva fissato il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito. L'attore aveva ricevuto in data 10 luglio 2017 l'atto di precetto in rinnovazione con il quale la convenuta intimava il pagamento della somma complessiva di euro 132.493,35 in forza di decreto ingiuntivo n. 21587/15 del 15/09/2015 emesso dal Tribunale di Roma e munito di formula esecutiva in data 11/03/2016 e l'appartamento di sua proprietà esclusiva sito in [REDACTED] (RM) [REDACTED] [REDACTED] censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al [REDACTED], particella [REDACTED], sub [REDACTED] cat. [REDACTED] veniva sottoposto a espropriazione forzata mediante pignoramento immobiliare. L'attore eccepiva che il titolo esecutivo vantato dal precedente (decreto ingiuntivo n. 21587/15 del 15/09/2015 emesso dal Tribunale di Roma RG n. 56052/2015 e munito di formula esecutiva in data 11/03/2016) si fosse basato sull'erroneo presupposto della sua qualità di coerede nei confronti di R. [REDACTED] degente presso la struttura sanitaria "Casa di Cura [REDACTED] e deceduto a Roma in data [REDACTED], mentre M. [REDACTED] in data [REDACTED] aveva rinunciato alla delata eredità paterna con dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 519 c.c., al Cancelliere del Tribunale Ordinario di Roma e registrata al n. rep. 1957/15. Per tale motivo M. [REDACTED] non avrebbe acquisito la qualità di erede poiché, secondo un orientamento giurisprudenziale, non condiviso dal Tribunale di Roma che aveva comunque emesso il decreto ingiuntivo anche nei confronti dell'attore, *"l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta*



qualità ” (Cass. civ. n. 10525/2010 e richiamata da Cass. civ. n. 21436/2018). Evidenziava, inoltre, che il titolo esecutivo ingiungeva il pagamento della somma richiesta dalla convenuta solo *pro quota* e non, in solido per l'intero. Rilevava che la premorienza di P. [REDACTED] avrebbe comportato la definitività del titolo esecutivo solo nei confronti di M. [REDACTED] e M. [REDACTED], ma ognuno *pro-quota* rappresentando la conseguenza che l' "eventuale esecuzione limitata ad Euro 43.000,00 avrebbe comportato sicuramente la possibilità di richiedere l'accesso a forme di finanziamento sostenibili dal Sig. [REDACTED] (...) Mentre la trascrizione del pignoramento per una somma eccedente il valore dell'immobile ha comportato per lo stesso l'impossibilità di accedere a qualsiasi ipotesi di finanziamento”.

L'attore in riassunzione rassegnava le seguenti conclusioni: “NEL MERITO - accertare l'inesistenza del diritto della [REDACTED] Casa di Cura [REDACTED] a procedere esecutivamente e per l'effetto dichiarare illegittimo e/o privo di efficacia il pignoramento trascritto in data [REDACTED] presso l'Agenzia della Entrate Ufficio provinciale Territorio - Servizio di Pubblicità immobiliare [REDACTED] al n. [REDACTED] di formalità ordinando al Conservatore la cancellazione della trascrizione dai registri immobiliari. In subordine accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Sig. [REDACTED] è limitato esclusivamente alla “quota” ereditaria relativa alla successione del Sig. [REDACTED] e, pertanto, *ex lege*, limitata ad un terzo della esposizione complessiva e, per tale motivo disporre la riduzione del pignoramento alla somma di 1/3 di quella portata nell'atto di precetto. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.”

La convenuta rilevava, di contro, che l'attore avrebbe dovuto dedurre la mancanza della qualità di erede in sede di opposizione a decreto ingiuntivo poiché, una volta decorso inutilmente il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificato all'attore in data 25 settembre 2015, il titolo esecutivo giudiziale è divenuto definitivamente esecutivo nei confronti di quest'ultimo.

Con riferimento all'eccezione relativa alla quota ereditaria spettante all'attore, la parte convenuta mette in evidenza che P. [REDACTED] madre di M. [REDACTED] era già deceduta in data 25 settembre 2015 data della notifica del titolo esecutivo oggetto del presente giudizio, che M. [REDACTED] ha accettato l'eredità della madre in data 25 novembre 2015 e rinunciato all'eredità del padre in data 30 novembre 2015 e pertanto avrebbe dovuto essere dedotta in fase di opposizione all'esecuzione e “al limite l'opponente dovrebbe rispondere del debito del padre nella misura del 50%”. Concludeva chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto. IN VIA SUBORDINATA: accertare che l'opponente risponde nella misura del 50% del debito verso la clinica opposta per aver accettato





Quanto alla eccezione relativa alla eccedenza del pignoramento rispetto al debito <sup>deve essere</sup> condivisa la deduzione dell'opponente circa la misura del suo debito da individuarsi in 1/3 del debito intimato con l'atto di precetto. Invero, il titolo esecutivo in esame ingiunge ai coeredi M. [redacted], M. [redacted] e P. [redacted] di pagare, *pro quota*, la somma di euro 126.846,03. Anche a prescindere dalla definitività del decreto deve ritenersi che il decreto ingiuntivo abbia applicato correttamente il disposto dell'art. 754 c.c., in base al quale i creditori del de cuius possono pretendere nei confronti di ciascun coerede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria.

Pertanto sia per il contenuto del decreto che in forza di tale principio l'importo del debito di cui al decreto ingiuntivo n. 21587/2015 del 15/09/2015 RG n. 56052/2015 del Tribunale di Roma da imputarsi a M. [redacted] è da quantificarsi nella misura di 1/3 della somma ingiunta nel suindicato titolo esecutivo.

Il secondo motivo è, quindi, fondato e merita accoglimento.

L'opposizione alla esecuzione deve, quindi, accogliersi parzialmente e deve dichiararsi che la [redacted] CASA DI CURA [redacted] ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di M. [redacted] per la somma di euro 42.282,01 oltre interessi come indicati nel titolo oltre alla quota di 1/3 delle spese indicate nel decreto ingiuntivo.

Le spese sono compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza essendo state proposte più domande una delle quali è stata accolta, l'altra rigettata.

PQM

Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 464/2020 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che la [redacted] CASA DI CURA [redacted] ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di M. [redacted] per la somma di euro 42.282,01 oltre interessi come indicati nel titolo oltre alla quota di 1/3 delle spese indicate nel decreto ingiuntivo;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Civitavecchia, 25 maggio 2022

Il Giudice  
Francesco Vigorito

